

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

(approvato con deliberazione C.C. n. 110 dell'1.12.2005)

Art.1- Finalità e obiettivi.

IL Servizio di Assistenza Domiciliare È RIVOLTO A PERSONE ANZIANE O IN CONDIZIONI ASSIMILABILI, NON AUTOSUFFICIENTI O A RISCHIO DI NON-AUTOSUFFICIENZA, PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE O AL PROPRIO DOMICILIO.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve costituire una risorsa per le famiglie impegnate nei compiti di cura dell'anziano con forte bisogno assistenziale.

In particolare il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue i seguenti obiettivi:

- il mantenimento e recupero delle capacità psico-fisiche e sociali residue della persona, valorizzandone al massimo l'autonomia;
- fornire prestazioni ed interventi qualificati sulla base di una valutazione sociale attinente alla globalità della persona che permettano all'utente di vivere con sicurezza nel proprio contesto abituale di vita;
- stimolare la partecipazione dei familiari nell'assistenza dell'anziano poiché ad essi spetta il compito primario di tutela e sostegno dei propri componenti;
- sostegno ed integrazione della famiglia, supplendola nelle funzioni che, per impedimenti soggettivi od oggettivi, non è in grado di svolgere, sostenendola nel quotidiano carico assistenziale, materiale e psicologico;
- attivazione e collaborazione con le reti di solidarietà sociale del territorio sociale per favorirne la socializzazione.

Art.2- Principi ispiratori.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare impronta i suoi interventi ai principi ispiratori della Legge Regionale del 03.02.1994, n° 5 "*Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti*", della legge di riordino dell'assistenza sociale n. 328 dell'8 novembre 2000, "*legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2: "*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*":

Pertanto, il Servizio di Assistenza domiciliare si prefigura di:

- assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuovere la qualità della vita e pari opportunità;
- prevenire e ridurre le condizioni di disabilità, bisogno, disagio individuale e familiare;
- garantire il rispetto della persona e della sua dignità;
- osservare le regole della privacy, con particolare riguardo ai bisogni e alle prestazioni richieste e ricevute;
- qualificare professionalmente le prestazioni, progettando interventi personalizzati sulla base dei diversi bisogni.

Art. 3- Integrazione con la rete dei servizi socio-sanitari.

Il Servizio di Assistenza domiciliare fa parte della rete dei servizi socio-sanitari distrettuali per garantire gli interventi socio-assistenziali rivolti agli anziani.

Il Servizio di Assistenza domiciliare, inoltre è parte integrante dell'organizzazione prevista dall'accordo di programma per l'attuazione del Servizio Assistenza Anziani, che coordina e integra le funzioni sanitarie e sociali.

Art. 4- Destinatari e criteri di priorità

Il Servizio di Assistenza domiciliare è rivolto ai cittadini anziani, o in condizioni assimilabili, residenti nel territorio comunale.

Qualora non possano essere accolte tutte le richieste, perché in eccesso rispetto alla ricettività del servizio, la scelta degli utenti dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

1. assenza di familiari e solitudine dell'anziano,
2. rischio elevato di istituzionalizzazione valutato dall'Unità di Valutazione Geriatrica e/o organismi tecnici preposti,
3. problematiche di tipo economico o abitative.

Possono eccezionalmente essere prese in carico situazioni di disabili fisici o psichici in età lavorativa, sulla base di un dettagliato programma di intervento concordato con i competenti servizi dell'Azienda USL che pongono l'intervento del servizio.

Art. 5- Prestazioni.

Le prestazioni erogate dal SAD comprendono:

- Interventi sulla persona: alzata e rimessa a letto, igiene personale, aiuto per il bagno, mobilitazione delle persone allettate, aiuto nella deambulazione, aiuto nell'assunzione dei pasti.
- Interventi igienico sanitari di semplice attuazione, sotto il controllo del medico: controllo nell'assunzione dei farmaci sulla base della prescrizione medica, collaborazione con il personale sanitario nei piani individualizzati di assistenza integrata.
- Interventi di segretariato sociale: espletamento di pratiche di vario genere, aiuto nel richiedere ausili ortopedici, rilascio di informazioni sulla rete dei servizi sociosanitari, accompagnamenti di anziani nei casi in cui debbano essere aiutati ad espletare le proprie commissioni.
- Interventi sul contesto relazionale: animazione individuale e di gruppo, iniziative volte a stimolare la socializzazione.
- Servizio fornitura di pasti pronti a domicilio.
- Interventi di accompagnamento.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare, le modalità di esecuzione delle prestazioni devono rispettare i protocolli di lavoro predisposti dall'ufficio assistenza.

Art.6- Calendario e orari di apertura.

Il servizio si svolge nel territorio del Comune di Fidenza nelle seguenti fasce orarie:
dal lunedì al sabato

dalle ore 7,00/7,30 alle ore 13,30/14,00; dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

La domenica e i festivi dalle 7,00/7,30 alle 11,30/12,00; dalle ore 17,00 alle 20,00.

Il servizio, di norma, è chiuso nei seguenti giorni: 25 dicembre, 1° gennaio, Lunedì di Pasqua e 15 agosto.

Art. 7 – Accesso al servizio.

Gli interventi di assistenza domiciliare verranno effettuati su richiesta degli interessati o dei loro familiari. La domanda, sottoscritta dal richiedente o suo familiare, redatta sul modulo appositamente predisposto dagli uffici sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni normative, va presentata all'Assistente Sociale Responsabile del Caso. Andrà allegata alla domanda la certificazione del medico curante sulle condizioni sanitarie dell'interessato e la dichiarazione sostitutiva unica dell'ISE.

Art. 8- Organizzazione del servizio.

L'assistente sociale accoglie le domande dell'utenza, corredate, in caso di richiesta di riduzioni tariffarie, della dichiarazione sostitutiva unica e/o dell'attestazione ISE/ISEE di cui agli articoli n. 1,2,3 del Dpcm 18 maggio 2001 e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'art. 46 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si raccolgono una serie di dati e si provvede quindi all'ammissione al Servizio; rivede periodicamente il programma assistenziale concordato con l'anziano, la sua famiglia e gli organismi tecnici dell'Azienda USL, in particolare l'UVG.

La coordinatrice socio-assistenziale imposta le modalità di esecuzione tecnica delle prestazioni.

L'addetto all'assistenza di base comunale è referente per l'organizzazione della distribuzione dei pasti al domicilio.

Il personale amministrativo predispone le procedure di ammissione e lo svolgimento delle pratiche relative alla contribuzione al costo del servizio da parte dell'utenza.

Art. 9 - Personale non dipendente dal Comune.

Il presente regolamento si applica anche nel caso di gestione appaltata del servizio.

Art. 10- Modalità di integrazione del servizio col territorio.

Il servizio collabora con tutte le forze esistenti sul territorio al fine di produrre risposte globali al bisogno dell'utente. A tale scopo promuove azioni volte al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, stipulando anche convenzioni, e programmando azioni coordinate, secondo quanto previsto dalla legge n. 328/2000 e L.R. n. 2/2003.

Art.11- Requisiti professionali e formazione permanente.

Si richiede al personale impegnato nel servizio la preparazione e la formazione specifica prevista dalla normativa regionale, eventuali eccezioni saranno ammesse a condizione non risulti disponibile personale qualificato.

Il servizio cura la continua riqualificazione del personale attraverso corsi di aggiornamento organizzati direttamente o programmando la partecipazione ad iniziative organizzate da altri enti.

Art.12- Criteri di contribuzione al costo del servizio di assistenza domiciliare.

La tariffa di contribuzione al costo del servizio viene fissata annualmente attraverso deliberazione della Giunta Comunale, che stabilirà, relativamente alle agevolazioni tariffarie, i valori ISEE corrispondenti.

Per l'utente che abbia richiesto una riduzione della tariffa si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente a norma del dlgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal dlgs. 3 maggio 2000, n. 130 e secondo i regolamenti attuativi, nonché secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale disciplinante l'ISEE.

La Giunta Comunale potrà prevedere accanto all'ISEE ulteriori criteri per fruire delle agevolazioni tariffarie.

In situazioni di particolare disagio socio-economico segnalate dagli operatori di settore, che non trovano piena traduzione nella procedura standard di determinazione della tariffa di contribuzione al costo del servizio, sarà possibile determinare importi in difformità a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 13 - Servizio di telesoccorso e telecontrollo.

Si considera parte integrante dell'assistenza domiciliare anche il servizio di telesoccorso e di telecontrollo.

Si tratta di un servizio che permette di effettuare una chiamata telefonica per segnalare un'emergenza alle strutture di pronto intervento sanitario.

Il Comune di Fidenza potrà gestire il servizio direttamente o in convenzione con altri enti.

Per utenti con ISEE inferiori ai limiti del reddito minimo di sussistenza di cui al "Regolamento per le misure a contrasto della povertà" approvato con deliberazione consiliare, esecutiva, n° 61 del 30 luglio 2002, sarà il Comune a corrispondere qualsiasi onere dovuto.

Art. 14 - Controlli.

Per garantire il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive, il Comune si potrà attivare per stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con il Ministero delle Finanze, con gli uffici periferici dello stesso ministero e con l'INPS. Ciò con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, ma anche per altri elementi costitutivi dell'ISEE.

Il Comune effettuerà controlli autonomi su tutti gli indicatori e potrà richiedere la documentazione a dimostrazione della completezza e della veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, in pieno spirito di collaborazione con il cittadino richiedente.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, i componenti gli uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure necessarie al loro integrale recupero.

Art 15 – Norma finale e transitoria: entrata in vigore.

Fino alla determinazione da parte della Giunta Comunale dei valori di cui all'articolo 12, continueranno ad applicarsi i criteri previgenti all'approvazione del presente regolamento.

